

L'Amministratore di Sostegno

Un tempo, per sostituirsi alla persona in difficoltà o inabile si poteva ricorrere solo all'interdizione. Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, è stata istituita "L'Amministrazione di sostegno" per "tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire"

Una persona anziana e malata, oppure un paziente dalle facoltà mentali parzialmente compromesse per una malattia o per la cura possono aver bisogno di qualcuno che si sostituisca a loro (anche in via temporanea) nello svolgimento di pratiche burocratiche, nella gestione del denaro o nel prendere decisioni con i medici.

Si tratta di un'evenienza molto comune alla quale spesso non piace pensare, ma che può lasciare la famiglia e il paziente stesso in situazioni complesse e difficili.

Rispetto alla vecchia interdizione, che privava completamente il soggetto dei diritti fondamentali di decidere dei propri beni e della propria persona, l'Amministrazione di Sostegno (ADS) è un istituto molto più flessibile e meno penalizzante. Il malato o la persona debole non perde i propri diritti, ma li delega anche solo parzialmente, a una persona di fiducia.

Gli ambiti nei quali quest'ultima può operare vengono decisi dal giudice (al quale viene presentata la richiesta) sulla base di quanto suggerito dai medici curanti, in particolare dalla valutazione di un neurologo e di un neuropsicologo che determinino quali sono le facoltà più compromesse.

E' possibile, per esempio, che l'amministratore possa operare solo sul piano economico ma non prendere decisioni mediche, oppure esattamente il contrario.

La nomina di un amministratore è anche una tutela per il malato, poiché tutto ciò che quest'ultimo fa (compresa la gestione del patrimonio) deve essere concordato con il giudice di riferimento che può, per esempio, mettere un tetto alle spese mensili oppure richiedere in qualsiasi momento i giustificativi.

Inoltre, i poteri dell'amministratore sono flessibili e possono essere adattati, con una domanda al tribunale, alle mutate esigenze psicofisiche della persona debole.

In alcuni ambiti è possibile distinguere tra assistenza e rappresentanza.

Nel primo caso l'amministratore può solo accompagnare il malato nello svolgimento delle attività (per esempio andando con lui in banca e verificando che la somma ritirata sia corretta). Nel secondo caso, invece, potrà sostituirsi ad esso in tutto e per tutto. La rappresentanza può essere esclusiva (cioè quell'atto potrà essere compiuto solo dall'Amministratore) o parziale (anche il paziente potrà compierlo in autonomia).

Più complessa la questione delle decisioni mediche e del consenso ai trattamenti, sulla quale esiste una maggiore soggettività che potrebbe aprire le porte ad abusi.

"La legge attuale prevede che le decisioni di un amministratore di sostegno in materia di terapie ed interventi chirurgici vengano prese nel rispetto delle idee e delle convinzioni della persona tutelata e non dell'amministratore stesso", spiega Stefano Rodotà giurista ed esperto di diritti del malato e di privacy. "Sono state emesse sentenze molto chiare in merito, in relazione per esempio all'interruzione delle cure o alla donazione di organi. Alcuni familiari si sono espressi contro il volere della persona ormai in fin di vita

che aveva, in precedenza, aderito ai registri pubblici di donatori. Tali sentenze ribadiscono che qualsiasi decisione in ambito medico va presa, dal delegato, sulla base di ciò che ragionevolmente sarebbe stata la decisione del malato e non sulla base delle proprie convinzioni. Sta al giudice tutelare verificare che sia effettivamente così".

Data la delicatezza della questione è meglio non aspettare che la situazione clinica del paziente si deteriori completamente prima di nominare un amministratore.

E' possibile farlo insieme al malato, nelle fasi iniziali della patologia, in modo che possa dividerne la scelta che spesso non è la più scontata.

Infine, l'amministratore di sostegno ha anche compiti di cura della persona, diversamente dal curatore previsto in caso di interdizione. Ciò significa che diventa il responsabile del benessere psicofisico della persona debole e che deve accertarsi che questa abbia la migliore assistenza possibile nella vita di tutti i giorni. Può stabilire il luogo di residenza del malato ed elaborare per lui (o con lui) un progetto di vita.

E' bene ricordare che l'amministratore può avere poteri molto ampi in questo ambito, compreso quello di chiedere il divorzio per conto del suo assistito o di rinunciare o accettare una eredità.

In ogni caso le sue decisioni devono essere ben motivate, perché il giudice di riferimento gliene chiederà conto.

Chiunque può essere nominato Amministratore di Sostegno. La scelta deve avvenire *"con riguardo esclusivo alla cura e agli interessi del beneficiario"* (art. 408 del Codice civile). La legge, quindi, non richiede particolari conoscenze o requisiti.

Se però la gestione dell'amministrazione di sostegno richiede particolari conoscenze (economiche, giuridiche, contabili, ecc.) in genere si nomina una persona capace di adempiere adeguatamente agli incarichi.

Il giudice tutelare può anche nominare un amministratore di sostegno non competente, con l'obbligo di farsi assistere da un professionista.

Generalmente si tende a nominare un familiare, a meno che il giudice non rilevi situazioni di conflitto tali da richiedere la presenza neutrale di una figura esterna.

La richiesta di nomina può pervenire al giudice tutelare dai familiari, dal paziente stesso, dai medici o dagli assistenti sociali.

Non si può rifiutare l'incarico di amministratore di sostegno una volta che il giudice lo ha deciso.

L'Amministratore di Sostegno, dopo la nomina, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e può subito iniziare a svolgere il suo compito.

L'amministrazione può sempre essere revocata qualora vengano meno i presupposti che l'hanno resa necessaria o se essa si riveli non idonea per la tutela del beneficiario.